




iop.laveq

Istruzione operativa per l'individuazione dei lavoratori equiparati ai fini della programmazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione





Istruzione operativa per l'individuazione
dei lavoratori equiparati ai fini della programmazione
ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Scopo

Definire i criteri per l'individuazione dei lavoratori equiparati al fine di programmare e attivare le misure di prevenzione e protezione a tutela degli stessi.

In particolare, attraverso istruzioni step by step, il presente documento indirizza e semplifica i flussi per avviare i seguenti adempimenti:

- Informazione ai sensi dell'art.36 commi 1 e 2 del DLgs.81/08;
- Formazione di comparto ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- Formazione specifica ai sensi dell'art.37 comma 3 del DLgs.81/08;
- Sorveglianza sanitaria ai sensi del DLgs.81/08.
- Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ai sensi del DLgs.81/08.

2. Destinatari

DAT, RADRL, ASPPL, lavoratori ed equiparati e Coordinatori dei corsi di laurea.

3. Campo di applicazione

Tutte le Unità Produttive e i corsi di laurea universitari.

4. Definizioni

RADRL	ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Ministeriale è "il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio".
ASPPL	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Locale
CORCL	Coordinatori dei Corsi di Laurea
ATT	rischio derivante da attrezzature
BIO	esposizione ad agenti biologici
CAN	esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
CEM	esposizione a campi elettromagnetici
CHI	esposizione a sostanze pericolose
MMC	movimentazione manuale dei carichi
MRI	esecuzione di movimenti ripetitivi
OST	operazioni di spinta e traino
PNC	postura non congrua
ROA	esposizione a radiazioni ottiche artificiali
RUM	esposizione al rumore
SLC	stress lavoro correlato
VIBC	esposizione a vibrazioni trasmesse corpo intero
VIBM	esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
VDT	utilizzo prolungato di video-terminali



Istruzione operativa per l'individuazione
dei lavoratori equiparati ai fini della programmazione
ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione

5. Criteri per l'individuazione dei soggetti e delle principali misure

5.1. INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI EQUIPARATI



Che nel frequentare **laboratori** di didattica, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici e a rischi derivanti dalle apparecchiature munite di videotermini, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni.



5.2. DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELL' INFORMAZIONE ART. 36 commi 1 e 2

Per tutti i lavoratori equiparati è necessario fornire l'informazione relativa a:

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui sopra;
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

5.3. IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI FORMAZIONE DI COMPARTO

Per tutti i lavoratori equiparati è necessaria la formazione di comparto così come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L'articolazione della formazione consta di due moduli da svolgere con le seguenti modalità:

- MODULO DI BASE: 4 ore in modalità e-learning (previsto per tutti i laveq);
- MODULO SPECIFICO: con lezioni frontali a gruppi di 35 unità, somministrato in relazione ai livelli di rischio come riportato, in maniera esemplificativa, nella tabella che segue.

RISCHIO BASSO (4 ore):	PER TUTTI I LAVEQ CHE NON ENTRANO NEI LABORATORI IN CUI SI FA USO DI AGENTI FISICI, CHIMICI, BIOLOGICI E SPECIFICHE ATTREZZATURE.
RISCHIO ALTO (12 ore):	PER TUTTI I LAVEQ CHE SVOLGONO ATTIVITA' ASSIMILABILI A COMPARTI A RISCHIO ALTO COME CLASSIFICATI DALL'ACCORDO STATO REGIONI del 21/12/2011, AD ESEMPIO: ATTIVITA' CHE PREVEDONO L'USO DI SOSTANZE CANCEROGENE/MUTAGENE, ATTIVITA' ARCHEOLOGICHE, ATTIVITA' SANITARIE E COMUNQUE ATTIVITA' IN CUI SI FA USO DI PROTOTIPI.
RISCHIO MEDIO (8 ore):	PER TUTTI I LAVEQ CHE NON RIENTRANO NELLA FORMAZIONE DI COMPARTO A RISCHIO BASSO O NEL RISCHIO ALTO.



Istruzione operativa per l'individuazione
dei lavoratori equiparati ai fini della programmazione
ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione

5.4. CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORMAZIONE ART.37 comma 3 e DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Di seguito i criteri per individuare gli adempimenti specifici di sorveglianza sanitaria e di formazione di cui all'art. 37 comma 3 in presenza dei seguenti rischi.

RISCHIO	CRITERI E RIFERIMENTI LEGISLATIVI "OBBLIGO FORMAZIONE ART.37 COMMA 3"	CRITERI E RIFERIMENTI LEGISLATIVI "OBBLIGO SORVEGLIANZA SANITARIA"
VDT	Impiego sistematico ed abituale di videoterminali per periodi superiori a 20 ore settimanali. <i>Art. 177 del DLgs.81/08</i>	
MMC	Attività che espongono a movimentazione manuale dei carichi >3kg. <i>Art.169 del DLgs.81/08</i>	Se si supera l'indice di rischio. <i>Art. 168 del DLgs.81/08</i>
CHI	Attività che espongono a sostanze/miscele chimiche <i>Art. 227 del DLgs.81/08</i>	Lavorazioni che prevedono la manipolazione di sostanze/miscele con un'esposizione non irrilevante per la salute. <i>Art. 229 del DLgs.81/08</i>
CAN	Esposizione a sostanze/miscele classificate come cancerogene e o mutagene. <i>Art. 239 del DLgs.81/08</i>	Esposizione a sostanze/miscele classificate come cancerogene e o mutagene. <i>Art. 242 del DLgs.81/08</i>
RUM	Esposizione a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione di 80 dB(A). <i>Art. 195 del DLgs.81/08</i>	Esposizioni che eccedono i valori superiori di azione di 85 dB(A). <i>Art. 196 del DLgs.81/08</i>
VIBC	Esposizioni a valori superiori ai valori d'azione giornaliero di 0,5 m/s ² . <i>Art. 203 del DLgs.81/08</i>	Esposizioni a valori superiori ai valori d'azione giornaliero di 0,5 m/s ² . <i>Art. 204 del DLgs.81/08</i>
VIBM	Esposizioni a valori superiori ai valori d'azione giornaliero di 2,5 m/s ² . <i>Art. 203 del DLgs.81/08</i>	Esposizioni a valori superiori ai valori d'azione giornaliero di 2,5 m/s ² . <i>Art. 204 del DLgs.81/08</i>
BIO	Esposizione potenziale o deliberata al rischio biologico. <i>Art. 278. del DLgs.81/08</i>	Attività che espongono a particolari condizioni di rischio come da valutazione. <i>Art. 279 del DLgs.81/08</i>
ROA	ROAI: quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la cosiddetta "giustificazione" di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata (<i>rif. punto 5.07*</i>). ROAC: quando si utilizzano sorgenti laser di classe diversa dalla 1. (<i>rif. punto 5.21*</i>).	-Tenuto conto dei risultati della valutazione e con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio (<i>rif. punto 5.24*</i>). -Quando è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite. <i>Art. 218 del DLgs.81/08</i> [in aggiunta per ROAI: con specifico riferimento alla radiazione ultravioletta e alla luce blu, possono essere messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla prevenzione dei danni a lungo termine quando l'esposizione, anche se inferiore ai valori limite, si possono protrarre nel tempo (mesi, anni). in aggiunta per ROAC: lavoratori che utilizzano laser di classe 3B e 4) <i>Rif. punto 5.23*</i>].



Istruzione operativa per l'individuazione
dei lavoratori equiparati ai fini della programmazione
ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione

CEM	<p>Attività che potrebbero esporre i lavoratori a rischio, in relazione al risultato della valutazione dei rischi. <i>Art. 210-bis.</i></p> <p>[In ambienti di lavoro con presenza di sorgenti il cui utilizzo possa comportare un rischio di interferenza con il funzionamento dei DMIA (tipologie di sorgenti evincibili ad esempio dalla lista delle sorgenti/situazioni espositive riportate nella tabella 3.2 della guida non vincolante della Commissione Europea) è in ogni caso consigliabile effettuare, a prescindere da considerazioni sui livelli espositivi, una ricognizione finalizzata ad accertare la presenza di lavoratori portatori di DMIA, che saranno destinatari di un'attività di informazione e formazione specifica (rif. punto A.9*).</p> <p>[La formazione viene attivata per quei lavoratori che possono risultare esposti a livelli superiori a quelli previsti per il pubblico e, in ogni caso, indipendentemente dal carattere professionale o meno dell'esposizione, in relazione all'utilizzo di attrezzature potenzialmente in grado di produrre interferenze elettromagnetiche su dispositivi medici impiantati (rif. punto D.3.1*)].</p>	<p>-Tenuto conto dei risultati della valutazione e con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.</p> <p>-Quando il lavoratore riferisce effetti indesiderati o inattesi sulla salute (compresi effetti di natura sensoriale) e quando risultino superati i VLE per effetti sensoriali o per effetti sanitari. <i>Art. 211 del D.lgs.81/08</i></p> <p>[Per i soggetti più sensibili (rif. punto A.2**) deve essere prevista al superamento dei valori di riferimento per la popolazione generale. <i>Raccomandazione 1999/519/CE</i>].</p>
MRI	Se la valutazione del rischio ne individui la necessità.	
OST		
PNC		
SLC		
ATT	Lavoratori incaricati all'uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuali di terza categoria e otoprotettori. <i>Art. 73 del D. Lgs.81/08</i>	-
ATEX	Lavoratori esposti al rischio di esplosione. <i>Art. 294-bis. del D. Lgs.81/08</i>	-

*Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome
Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro: Indicazioni operative

https://www.portaleagentifisici.it/DOCUMENTI/FAO_AFisici_web.pdf?lg=IT

**Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome
Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. sulla prevenzione e protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici: Indicazioni operative. In collaborazione con INAIL e ISTITUTO SUPERIORE di SANITA' - Documento approvato dall'Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute il 20/06/2019

https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/Faq_AFisici_CEM_APPROVATO_20_06_2019_rev1_web.pdf?lg=IT

5.5. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA DEI DPI

Per i lavoratori equiparati esposti a rischi residui bisogna individuare i dpi specifici e procedere alla consegna formale degli stessi. Al momento della consegna è necessario fornire le istruzioni sull'uso e manutenzione dei DPI ed eventuale addestramento.

6. Flusso operativo

Step	Fase	Attore	Istruzione	MOD
1	Individuazione dei lavoratori equiparati	DAT	Il DAT verifica, con la collaborazione dei coordinatori del cdl e dei RADRL, la presenza o meno di soggetti equiparati a lavoratori in base alle indicazioni riportate al punto 5.1.	-
2	Attivazione informazione	ASPPL/ RADRL	Le attività informative devono essere formalizzate con la consegna delle istruzioni operative, a tale scopo predisposte, che possono essere maggiormente dettagliate in relazione agli aspetti organizzativi dell'Unità Produttiva.	ripre.iop.noclabCHI ripre.iop.nocoe nonché gli ulteriori documenti già in uso nell'UP
3	Attivazione Formazione di comparto Accordo Stato Regioni 21/12/2011	DAT	Comunicare ai LAVEQ le procedure di attivazione del modulo di base di 4 ore sulla piattaforma Federica Web Learning. Il superamento del test finale del modulo e-learning è propedeutico per la partecipazione al modulo specifico. <i>Il DAT, con il supporto di ASPPL/RADRL/CORCL, valuta l'ammissibilità delle richieste di esonero presentate dai LAVEQ sulla base della formazione pregressa certificata di cui sono in possesso.</i>	-
			Il DAT organizza con propri mezzi la formazione oppure richiede all'Ufficio Formazione, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività, l'attivazione dei corsi indicando i nominativi e il livello di rischio in funzione dei criteri di cui al punto 5.3., inoltrando il modulo Ripre.mod.laveq. <i>Nei casi di richiesta di esonero da parte dei LAVEQ, il DAT valuta, sulla base delle certificazioni rese e con il supporto di ASPPL/RADRL/CORCL, la validità della formazione pregressa ai sensi dell'Accordo Stato Regioni.</i>	ripre.mod.laveq
4	Verifica e attuazione della formazione art.37 comma 3	RADRL	Le attività di verifica e di attuazione della formazione sono a cura del RADRL che svolge le attività a rischio che rientrano nei casi censiti nella tabella di cui al punto 5.4.	-
5	Verifica e attivazione sorveglianza sanitaria	DAT	Inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività, la richiesta di visita medica all'Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale, indicando i nominativi dei soggetti esposti alle condizioni riportate nella tabella di cui al punto 5.4, utilizzando il modulo Ripre.mod.laveq compilato in ogni sua parte. <i>Il RADRL o il lavoratore equiparato possono comunque richiedere l'attivazione della sorveglianza sanitaria nei casi di suscettibilità individuale o in occasione del cambio della mansione.</i>	ripre.mod.laveq
6	Individuazione e consegna dei DPI	RADRL	Scegliere i DPI specifici secondo le indicazioni riportate al punto 5.5. e provvedere alla consegna ufficiale.	ripre.mod.formeq